



Ai Direttori

Agli incaricati di EQ

E p.c. Al Sindaco

Agli Assessori Comunali

Como, 14 gennaio 2025

OGGETTO: applicazione del principio di rotazione negli affidamenti. Direttiva.

*Gentilissimi,*

con la presente sono a richiamare la Vs. attenzione sul principio di rotazione nelle procedure di affidamento sottosoglia, che trova fondamento nell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023.

La norma è stata di recente modificata con l'entrata in vigore (in data 31 dicembre 2024) del D.Lgs. n. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

La *ratio* sottesa al principio di rotazione risiede nella necessità di assicurare un'effettiva alternanza tra gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento, al fine di evitare che l'eccessiva discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell'individuazione degli affidatari possa tradursi nella elusione delle regole della concorrenza.

Si tratta di un principio generale degli affidamenti dei contratti sotto soglia, volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, così da evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente.

Il rispetto del principio di rotazione si impone nei casi in cui la stazione appaltante intenda procedere mediante affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata nella quale la stessa operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare.

La disposizione stabilisce il divieto di affidamento al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, fatte salve le deroghe a tale divieto, nei casi espressamente indicati dalla norma stessa.

La rotazione si ha solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione ("contraente uscente"), escludendo, invece, dal divieto (in quanto non espressamente previsto) coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l'aggiudicazione.

In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

I predetti requisiti devono essere concorrenti e non alternativi tra loro, pertanto, al fine di procedere all'affidamento del contratto in deroga al principio di rotazione, è necessaria la contemporanea presenza delle condizioni indicate dalla norma.

Con specifico riguardo ai micro affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, la norma, al fine di favorire la semplificazione e la velocizzazione degli stessi, in quanto di importo minimo, stabilisce che per i medesimi è consentito derogare al principio di rotazione. In tale caso, tuttavia, deve essere assicurato il rispetto del divieto di artificioso frazionamento della spesa previsto dall'art.14, comma 6, del nuovo Codice, ai sensi del quale "un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano".

In conclusione, il principio di rotazione costituisce un riferimento normativo "inviolabile" del procedimento di affidamento dei contratti sotto soglia e non può essere disatteso, se non nei casi eccezionali ed entro i limiti indicati dalla norma.

Cio' posto, **si invitano i Responsabili nella redazione delle determinazioni di affidamento di lavori, beni e servizi ad attestare il rispetto del principio di rotazione ovvero ad esplicitare le motivazioni che hanno consentito di derogare.**

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Roberta BELTRAME